



Per il danno morale, patito dai congiunti, è irrilevante l'entità dell'invalidità della vittima primaria

Descrizione

La Corte di Appello di Catania respinge la domanda del risarcimento del danno, lamentato dai genitori di un minore, vittima di un incidente stradale, affermando che sì i familiari hanno diritto al risarcimento in via autonoma di un danno non patrimoniale, ma solo in presenza di sofferenze di carattere eccezionale. Nel caso specifico la vittima aveva patito un'invalidità permanente "solo" nella misura del 36 per cento

La Corte di Cassazione "bacchetta" tale decisione (cfr. Cass. Civ. 20 dicembre 2023 n.35663) richiamando la propria precedente affermazione per la quale: ***"in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto"***

Nello specifico la Corte rivela che i giudici dell'appello non hanno tenuto nella giusta considerazione tale consolidato orientamento, rigettando la domanda di risarcimento dei danni avanzata a titolo proprio dai genitori del minore, e ciò sulla base del dato puro e semplice secondo cui a quest'ultimo era residuata un'invalidità permanente nella citata misura del 36 per cento. Precisa la Suprema Corte che non emerge: ***"dalla lettura della motivazione che il giudice di appello abbia tenuto conto della strettezza del vincolo e della vicenda nella sua globalità, caratterizzata – almeno secondo quanto riferisce il ricorso – dalla necessità per la vittima di ben dieci interventi chirurgici, il che necessariamente apporta una chiara destabilizzazione dei genitori, coinvolti nell'assistenza di un ragazzo che, all'epoca, aveva, appunto, soltanto sedici anni"***.

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione

30 Dic 2023